

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE

QUADRIENNIO 2013-2016 ai sensi dell'art. 4 CCNL 9.10.2003

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Il giorno 16 dicembre 2013 si è tenuta la riunione in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia. Sono presenti:

- per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, il Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Gabriele Andreola, specificatamente autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo dal Consiglio del medesimo Ordine con delibera del 12.12.2013
- per la delegazione sindacale, il sig. Carlo Alzetta (Cisl FP Veneto)

i quali concordano e stipulano quanto segue:

Premessa

Le Parti riconoscono che, nel quadro delle relazioni sindacali vigenti (artt. 3, 4 e 6 CCNL 16.2.1999 e ss.mm.ii.), è demandata alla contrattazione integrativa la regolamentazione di un complesso di materie, tra le quali:

- l'attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
- la ricaduta dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa
- la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro
- la individuazione delle risorse destinate al Fondo di Ente e la definizione delle modalità per il suo migliore utilizzo

Art. 1


Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto, salvo quanto diversamente previsto con riferimento a specifici istituti, ha durata quadriennale per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 4 CCNL 9.10.2003.
2. Gli effetti del presente decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Aree e profili professionali



1. E' confermato il sistema di classificazione del personale delineato dagli artt. 5 e 6 del CCNL 1.10.2007 e dall'allegato A al medesimo CCNL, non ravvisandosi allo stato necessità organizzative che impongano l'istituzione di profili professionali ulteriori rispetto a quelli delineati nel predetto allegato A.

Art. 3

Criteri e procedure per le progressioni tra le Aree

1. Sono confermati i criteri e le procedure per le progressioni tra le Aree delineati dagli artt. 14-15 del CCNL 1.10.2007.

Art. 4

Criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle Aree

1. Sono confermati i criteri e le procedure per gli sviluppi economici all'interno delle singole Aree delineati dagli artt. 11-13 del CCNL 1.10.2007.

Art. 5

Buoni Pasto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del CCNL 14.2.2001, le Parti concordano di attribuire al personale buoni pasto sostitutivi del servizio mensa alle condizioni previste dall'Accordo OO.SS. – Aran del 24 aprile 1997 ovvero in caso di orario giornaliero di almeno 6 ore complessive di lavoro effettivo e ricomprensivo sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della stessa giornata, con l'intervallo della "pausa mensa", di norma di durata non inferiore ai 30 minuti.
2. Il valore del buono pasto è definito in euro 5,29.
3. La presente disposizione viene applicata a far data dall'1.1.2013.

Art. 6

Indennità di maneggio denaro

1. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità mensile nella misura di euro 50,00.
2. La presente disposizione viene applicata a far data dall'1.1.2013.
3. L'onere per la corresponsione di tale indennità è, ai sensi dell'art. 32, comma 2, 5° alinea, CCNL 16.2.1999 a carico del Fondo per il trattamento accessorio di cui all'articolo seguente.

Art. 7

Costituzione del Fondo Unico di Ente per i Trattamenti Accessori

Le parti assumono la quantificazione del fondo effettuata dal CCNL 1998-2001 come base di partenza, implementandolo per la parte non applicata del CCNL 14 febbraio 2002 (2° biennio economico



2000/2001), Il calcolo si rende necessario per stabilire la base di computo storica per l'aggiornamento del fondo ai sensi del contratto di lavoro 2002/2005 - 2006/2009

Quanto sopra esposto è analiticamente riassunto nella seguente tabella:

Legenda:

COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO A PARTIRE DALL'ANNO 2000

1. Art. 31 CCNL 16 febbraio 1999 (quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999)

Istituisce il "fondo di Ente per i trattamenti accessori del Personale ricompreso nelle aree A, B e C", nelle seguenti misure:

- importo di base: conferma precedente normativa aggiornando il calcolo del compenso per 250 h di lavoro straordinario al controvalore vigente riferito alla singola qualifica funzionale e per ogni dipendente dell'Ente -----

- Art.35 CCNL 6 luglio 1995 - Art.3/4 CCNL Biennio 96/97
Fondo produttività collettiva e miglioramento dei servizi, utilizzando le risorse del ex art. 12 DPR 43/1990 incrementate del -----
- 3,5%+ 0,4% del monte salari relativo al 1993
- per un totale dell'1,94% art. 3 (monte salari 95-96-97) a valere per il 1998
- 1% art 4 CCNL 1 luglio 1996 a valere sul monte salari del 1995 -----

Aggiorna il fondo con ulteriori elementi da definire in sessione di contrattazione decentrata, riassunti nella seguente tabella:

recupero importi ex art. 30 CCNL relativi alla riduzione del 10% delle prestazioni di lavoro straordinario	Letto.b	
gli eventuali risparmi di gestione riferiti alle spese per il personale	Letto.c	
Risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano i risparmi ad incentivazione del personale	Letto.d	
risparmi derivanti dall'applicazione dall'art. 43 L. 449/1997 (quali sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi non istituzionali)	Letto.e	
Economie conseguenti da trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	Letto.f	
Incrementi economici derivanti da leggi, regolamenti o atti amministrativi generali	Letto.g	
Somme derivanti dall'applicazione art. 18 L. 88/1989, oltre che le somme stanziare ex art. 15 per il 1998	Letto.h Letto.i	
incremento pari allo 0,80% della retribuzione complessiva mensile, su base annua per 13 mensilità	Letto.j	
Per gli Enti destinatari L 88/1989, un importo pari al 2% retribuzione mensile su base annua per 13 mensilità, con esclusione tabellari ed IIS, a decorrere dal 31.12.1999	Letto.k	
Per gli Enti NON destinatari L 88/1989, un importo pari al 7,5% retribuzione mensile su base annua per 13 mensilità, con esclusione tabellari ed IIS, a decorrere dal 31.12.1999	Letto.l	

2. Art. 4 CCNL 14 marzo 2001 (biennio economico 2000/2001)

incremento percentuale del fondo calcolato sul monte salari per l'anno 1999, come da seguente tabella:

punto 3, lettera a) incremento dello	0,57%	
punto 3, lettera e): incremento massimo dell'1% (1,50% per il Personale non destinatario della L. 88/1989)	1,50%	
punto 8, lettera a): incremento ulteriore dello	0,36%	
Per un totale massimo del	2,43%	

- lo stesso articolo consente al punto c) di recuperare al fondo, in via permanente, le risorse per anzianità e relative maggiorazioni corrisposte al personale cessato dal 1.1.2000; al successivo punto d) di ricondurre all'interno del fondo le risorse già utilizzate per percorsi orizzontali e/o verticali nel caso di passaggio di area o di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito

- punto 10 - Le risorse dei Fondi possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze.

ANNO 2013	
Art. 31 CCNL 16 febbraio 1999 (quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999)	
⇒ aggiornamento calcolo del compenso per 250 h di straordinario al controvalore vigente al 1.1.2000 riferito allo qualifica funzionale e per ogni dipendente dell'Ente	16628,74
⇒ Storizzazione (art 31 CCNL 16 febbraio 1999 lettere da b) a l) - <u>Art.35 CCNL 6 luglio 1995 - art 3 / 4 CCNL 1 luglio 1996)</u>	595 R 595 C
⇒ risparmi derivanti dall'applicazione dall'art. 43 L. 449/1997 (quali sponsorizzazioni, accordi di collaborazione(riscossione quote CNF), convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per servizi non istituzionali)
Art. 4 CCNL 14 marzo 2001 (biennio economico 2000/2001) ⇒ incremento percentuale del fondo calcolato sul monte salari per l'anno 1999, come da seguente tabella: punto 3, lettera a) incremento dello 0.57% ⇒ punto 3, lettera e): incremento massimo dell'1% (1,50% per il Personale non destinatario della L. 88/1989)+ max.1.50% ⇒ punto 8, lettera a): incremento ulteriore dello 0.36% Per un totale massimo del 2.43% <i>CCNL 2000/2001 (monte salari anno 1999, esposto in bilancio consuntivo</i>	975 R 975 C
punto 10 - Le risorse dei Fondi possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze.
INDENNITA' DI ENTE	
Art. 26, comma 5 (biennio economico 2002/2003) €16,19 area B- €19,07 area C	2083,05
Art. 4, comma 1 (biennio economico 2004/2005) €5,40 area B - €6,30 area C	
Art.35 comma 1 (biennio economico 2006-2007) €4,96 area B - €5,88 area C	
Art. 6 comma 1 (biennio economico 2008-2009) €8,78 area B - €10,40 area C	
Art. 25, comma 3 CCNL 02/05 incremento del fondo per ogni unità in servizio dal 1/1/2003 € 15.90 per gli Enti non destinatari della legge 88/89	1033,5
Artt. 5,(biennio economico 2004/2005)	
⇒ il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree di cui all'art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C pari allo 0,69%	741,17
Artt. 6 (biennio economico 2004/2005)	
⇒ con riferimento ai dipendenti in servizio al 31/12/2005 presso ciascun ente, ai quali non si applica la disciplina della indennità di anzianità, perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall'anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente	321,1
Artt. 36 CCNL 2006-2009	
⇒ Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall'1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 di un importo pari allo 0,16% del monte salari 31/12/2005	233,71
Art. 1 comma 1/2 CCNL 2006-2009 code contrattuali (biennio economico 2006-2007)	
⇒ 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell'art. 38 del CCNL dell'1 ottobre 2007, i fondi per i trattamenti accessori di Ente, di cui all'art.36, commi 1 e 2, del medesimo CCNL sono incrementati solo per l'anno 2007 di € 181 annui lordi pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005.	905,00
⇒ 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all'art.36, commi 1 e 2, del CCNL dell'1 ottobre 2007, sono ulteriormente	803,36

incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l'incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%.	
Totale fondo al 31/12/2013	25889,63

ART. 8

Utilizzo del Fondo Unico di Ente per i Trattamenti Accessori

1. Le parti convengono che nel 2013 le risorse del Fondo Unico di Ente per i Trattamenti Accessori di cui al precedente articolo sono già state in parte e, comunque, verranno per il residuo utilizzate per il pagamento di:

1) indennità di Ente di cui all'art. 26 CCNL 9.10.2003, limitatamente alla quota – 6,91% - di cui all'art. 6, comma 4, del CCNL 18.2.2009

Euro 621,00

2) ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti nel limite massimo *pro capite* di 40 ore annue rapportate ad un tempo pieno:

Euro 800,00

3) indennità volte a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (ad esempio, l'indennità di maneggio denaro ai sensi dell'art. 6 del presente contratto integrativo):

Euro 600,00

4) indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 16, comma 4, del CCNL 1.10.2007:

Euro 2.582,28

5) compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi:

Euro 2.999,03

6) compensi correlati al merito e all'impegno individuale:

Euro 6.997,73

7) indennità professionale corrisposta, in un'ottica di attuazione del principio di proporzionalità alla qualità della prestazione svolta, in considerazione della particolare diligenza, dedizione e professionalità dimostrate nello svolgimento delle mansioni dal singolo lavoratore (c.d. superminimo):

Euro 11.289,59

2. Il pagamento delle voci di cui ai precedenti punti n. 5 e n. 6 sarà condizionato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi collettivi ed individuali di seguito indicati:

2.1. **obiettivi di gruppo:**

1) Obiettivi segreteria di Presidenza e Comunicazione

- fornire efficiente, efficace e tempestivo supporto al Presidente dell'Ordine nello svolgimento dell'attività istituzionale.
- mantenere e cercare di incrementare il livello di soddisfazione degli iscritti, da rilevare ricorrendo, eventualmente, anche a brevi questionari.

2) Obiettivi di Segreteria

- garantire adeguati *standards* qualitativi e quantitativi per i servizi di Segreteria con riduzione dei tempi di erogazione dei servizi agli iscritti
- migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative
- concorrere al miglioramento dei rapporti tra l'Ordine e gli Iscritti

Indicatori utili per attestare il raggiungimento degli obiettivi sono:

- certificati: n° giorni tra la richiesta da parte dell'iscritto e la comunicazione al medesimo della disponibilità del certificato, in rapporto al n° di certificati richiesti
- iscrizioni all'Albo: n° giorni tra la delibera dell'Ordine e la comunicazione all'iscritto della disponibilità della delibera, in rapporto al n° di iscrizioni richieste
- iscrizioni al Registro praticanti: n° giorni tra la delibera dell'Ordine e la comunicazione all'iscritto della disponibilità della delibera, in rapporto al n° di iscrizioni richieste

3) Obiettivi ufficio contabilità

- gestione puntuale della contabilità dell'Ente con verifica trimestrale di cassa e cassa economale
- rispetto delle scadenze indicate dalla legge e dai regolamenti interni

Indicatori utili per attestare il raggiungimento degli obiettivi sono:

- svolgimento adeguato dell'attività

3) Obiettivi sicurezza del lavoro e manutenzioni



- concorrere al miglioramento dello standard delle manutenzioni dell'immobile e dei beni mobili

Indicatori utili per attestare il raggiungimento degli obiettivi sono:

- svolgimento adeguato dell'attività

2.2. obiettivi individuali:

1. Crescita professionale
2. Flessibilità
3. Spirito d'iniziativa,
autonomia
4. Orientamento agli iscritti
5. Lavoro di gruppo e
cooperazione
6.
Pianificazione/organizzazione
attività
7. Utilizzo degli strumenti
operativi
8. Orientamento al risultato

3. Alla fine di ciascun anno, a partire dal 2013, le Parti si incontreranno per ridefinire l'ammontare del Fondo Unico di Ente per i Trattamenti Accessori e le modalità di utilizzo dello stesso per l'anno successivo: dal 2014 l'attribuzione degli obiettivi sia collettivi che individuali avverrà entro il 31 di gennaio, mentre la verifica degli stessi avverrà entro la fine del mese di dicembre.

4. L'Organo Indipendente di Valutazione viene individuato dal Consiglio dell'Ordine, al pari delle modalità di ricorso avverso le valutazioni dal medesimo espresse. Nella determinazione delle modalità di ricorso verrà garantita la partecipazione delle organizzazioni sindacali.

5. Le somme del Fondo Unico di Ente per i Trattamenti Accessori stanziare e non utilizzate nel rispettivo esercizio finanziario sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia al CCNL Enti Pubblici non economici.

2. Eventuali dubbi interpretativi dell'accordo saranno oggetto di interpretazione congiunta delle Parti, così come sarà valutata congiuntamente l'esigenza di successive modifiche o integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia, il 16 dicembre 2013

Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Venezia

Il dott. Gabriele Andreola



Per la delegazione sindacale
CISL FP VENETO

Il sig. Carlo Alzetta

